



USTRA, 3003 Berna

Alle autorità cantonali competenti
per il controllo dell'OLR

F413-0079

Vs riferimento:

Ns. riferimento: Frv

Collab. responsabile: Volker Fröse

Berna, 19 ottobre 2006

Regolamentazione transitoria per l'introduzione dell'odocronografo digitale

Egregi signori Comandanti,

a partire dal 1° novembre 2006, in Svizzera potranno essere ammessi veicoli dotati di odocronografo digitale. In tempo utile saranno rese disponibili le carte dell'officina necessarie alla calibrazione. Le carte del conducente, le carte dell'azienda nonché le carte di controllo saranno prodotte al più tardi a partire dal 1° novembre 2006 e successivamente inviate. Poiché nella fase iniziale dell'emissione delle carte potrebbero verificarsi carenze di capacità e allo scopo di evitare nella misura del possibile eventuali pregiudizi, si emana la seguente regolamentazione transitoria che resterà in vigore fino al 30 novembre 2006.

1. Guida temporanea nel traffico interno senza la carta del conducente

In deroga all'articolo 3 capoverso 4 lettera b ONC¹, i conducenti di veicoli a motore dotati di odocronografo digitale ammessi in Svizzera possono circolare nel traffico interno senza la carta del conducente fino al 30 novembre 2006.

L'autorizzazione è valida soltanto per i conducenti che hanno già presentato una domanda di rilascio di una carta del conducente. Non occorre portare con sé un'attestazione. A partire dal 1° novembre 2006 sarà attivata una hotline tramite cui le autorità potranno informarsi sullo stato delle pratiche di rilascio.

¹ Ordinanza sulle norme della circolazione stradale; RS 741.11

2. Prova della durata del lavoro mediante copia stampata

2.1 Conducenti

Chi conduce un veicolo dotato di odocronografo digitale senza essere in possesso della carta del conducente deve indicare la sua attività professionale secondo quanto previsto dall'articolo 14b capoverso 5 dell'OLR² (entrata in vigore il 1° novembre 2006). Il conducente stampa pertanto all'inizio e al termine della sua attività professionale i dati relativi al veicolo utilizzato, ovvero i dati registrati dall'odocronografo digitale, e vi appone cognome, nome, numero della licenza di condurre, data e firma.

Ai sensi dell'articolo 14 capoverso 6 OLR1, all'autorità d'esecuzione devono poter essere presentate in qualsiasi momento le copie stampate nella settimana in corso come pure le copie stampate dell'ultimo giorno della settimana precedente.

2.2 Imprese di trasporto/datore di lavoro

Le imprese di trasporto devono registrare, in base a quanto risulta dalle copie stampate, i periodi di lavoro, di guida e di riposo secondo l'articolo 16 OLR1.


3. Controlli da parte delle autorità d'esecuzione

Nell'ambito dei controlli stradali, la Polizia verifica il rispetto delle prescrizioni concernenti i periodi di guida e di riposo, esigendo dai conducenti una copia stampata (cfr. al riguardo la circolare dell'USTRA del 18 maggio 2005). Senza carta del conducente e carta di controllo l'odocronografo digitale consente di stampare 4 protocolli (attività del conducente, eventi/guasti, dati tecnici, superamento dei limiti di velocità).

Vi preghiamo di prendere atto del contenuto della presente lettera e vi ringraziamo per la collaborazione.

Distinti saluti

Ufficio federale delle strade



Werner Jeger
Vicedirettore

Elenco dei destinatari:

- Ai Comandanti delle polizie cantonali e comunali
- Ai membri della Comunità di lavoro dei Capi di Polizia della Circolazione della Svizzera e del Principato del Liechtenstein CCCS
- Interkantonale Vereinigung für den ARV-Vollzug (ARVAG), Geschäftsstelle, Burggartenstrasse 19c, 4133 Pratteln
- Direzione generale delle dogane, Monbijoustrasse 40, 3003 Berna
- Associazione svizzera dei trasportatori stradali (ASTAG), Weissenbühlweg 3, 3000 Berna 14
- Les Routiers Suisses, Rue de la Chocolatière 26, 1026 Echandens
- Associazione dei servizi della circolazione (asa)
- www.dfs.astra.admin.ch

² Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore; RS 822.221.